# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1658-A

# RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

**(FINANZE E TESORO)**

**(RELATORE PERDONA')**

**SUL**

# DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE**
**(REALE ORONZO)**

***nella seduta del 3 luglio 1969***

—

## Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, recante variazione della tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697

***Presentata alla Presidenza il 14 luglio 1969***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono a tutti noti i motivi che hanno determinato il Governo ad emanare il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, di cui ora si chiede la conversione in legge: procurare un incremento di entrate per far fronte a nuovi ed indilazionabili impegni assunti dallo Stato nell'esercizio in corso.

Con questo provvedimento viene variata l'imposta di consumo che colpisce le sigarette (tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825), e si presume che l'erario possa conseguire una maggiore disponibilità di circa 91 miliardi di lire all'anno.

La modifica dell'imposta è stata effettuata, però, in modo da colpire solo le tariffe di vendita al pubblico sui pezzi da lire 200 in poi con un aumento progressivo con l'aumentare del prezzo, per cui esso è minore sui prezzi più bassi e maggiore su quelli più alti. La maggiorazione oscilla infatti, da lire 20 per pacchetto sulle sigarette che avevano un prezzo di lire 200, fino a 100 lire per pacchetto su quelle che avevano un prezzo di lire 400.

Restano pertanto immutati i prezzi delle sigarette italiane *Alfa*, *Sax* e *Nazionali*, che, rispettivamente di lire 160, 170 e 180 per pacchetto da venti, sono i più bassi dell'intera tariffa; e, poiché le tre marche ora ricordate rappresentano il 27 per cento circa del consumo totale di sigarette italiane ed estere, si deve concludere che l'aumento in esame o non tocca affatto o tocca solo in minima parte le classi meno abbienti.

Bisogna anche considerare che l'ultimo aumento di prezzi di vendita al pubblico – contrariamente a quanto è avvenuto in altri

Stati europei – risale al novembre del 1962, e quindi la variazione dell'imposta di consumo rappresenta, in certo qual modo, una perequazione del livello dei prezzi di vendita alla lievitazione generale verificatasi fino ad oggi.

Infine, nei riguardi della Comunità economica europea, poiché il provvedimento aumenta la misura dell'imposta di consumo per alcuni dei prezzi di vendita delle sigarette, nonché la corrispondente quota spettante a titolo di aggio ai rivenditori, ma lascia invariata la quota spettante ai fornitori (monopoli o produttori esteri), per cui non varia l'inserimento delle singole marche nella tabella *E*, effettuato a suo tempo ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, (e ciò in armonia con gli impegni comunitari), il sistema fiscale mantiene la sua assoluta neutralità e la variazione della misura dell'imposta rientra nel potere assoluto dello Stato nazionale quando per necessità finanziarie è costretto a far ricorso ad una maggiore pressione tributaria.

Per i motivi sopra esposti e, soprattutto in vista degli inderogabili impegni dello Stato, si chiede alla Camera l'approvazione del disegno di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320.

PERDONÀ, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE
### DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, concernente variazione della tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967. n. 697.

## TESTO
### DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*